

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2685

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIZZINATO, GHEZZI, BOLOGNESI, LA GLORIA, PAISSAN, RATTO, WIDMANN, AZZOLINA, COLAIANNI, MARTE FERRARI, INNOCENTI, LARIZZA, MELILLA, MUSSI, PREVOSTO, REBECCHI, SANNA, SOLAROLI, ENRICO TESTA, MATTIOLI

Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali

Presentata il 20 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grave fase di recessione economica che ormai da tempo investe il nostro Paese ha recato come conseguenza l'aggravarsi del processo di deindustrializzazione, che colpisce vari settori produttivi in diverse zone del Paese.

Questo fenomeno ha avuto come diretta conseguenza un forte incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali, ed in particolar modo alla cassa integrazione straordinaria.

Diventa, quindi, importante l'obiettivo della ricollocazione anche temporanea dei lavoratori in cassa integrazione, data l'ampiezza del numero e la possibilità di

utilizzare soggetti dotati di una forte professionalità acquisita.

Ricordiamo come nel primo trimestre del 1993, i lavoratori in cassa integrazione abbiano complessivamente superato le 400.000 unità, con un aumento del 25 per cento rispetto alla fine dello scorso anno.

In alcune realtà l'obiettivo della ricollocazione e dell'utilizzo dei lavoratori in cassa integrazione è stato affrontato attraverso il ricorso ai cosiddetti lavori socialmente utili ovvero ad attività di pubblica utilità.

In questa fase, peraltro, il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione rende impossibile la copertura di vistosi

vuoti d'organico, che si sono verificati soprattutto presso gli enti locali e nei servizi socio-assistenziali e alla persona.

Con la presente proposta di legge si propone quindi di permettere alle pubbliche amministrazioni l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione straordinaria.

Questa possibilità si affianca a quella, già presente in alcune aree del Paese, dell'utilizzo di questi lavoratori in attività socialmente utili. Si tratta, tuttavia, di un utilizzo temporaneo delle professionalità e delle esperienze acquisite da questi lavoratori, da realizzarsi attraverso lo strumento del comando ed il cui differenziale retributivo dovrà essere corrisposto dalle amministrazioni alle aziende, che provvederanno al pagamento.

Questa proposta di legge trae in parte spunto dal progetto presentato dall'ex assessore comunale milanese professor Tiziano Treu e dalle esperienze delle amministrazioni di Milano, di Roma e della provincia di Taranto, nonché dell'intesa tra la Società di gestioni e partecipazioni industriali - Spa (GEPI) ed il Ministero dell'ambiente.

Questa proposta di legge diviene, inoltre, strettamente necessaria nel momento in cui sempre più grave è l'incertezza sulla regolarità, sul percorso, sui tempi e sulle responsabilità degli organi amministrativi preposti alla concessione degli ammortizzatori sociali.

La proposta di legge all'articolo 1 concede ai lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, la possibilità di ottenere il comando dall'impresa dalla quale dipendono per svolgere attività temporanea per attività socialmente utili e per coprire carenze di organico presso le amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici. Il comando avviene previo accordo sindacale e con il consenso del lavoratore. Le regioni sono inoltre tenute alla promozione di incontri tra le parti sociali, gli enti e gli organismi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per favorire tali accordi.

L'ente pubblico è tenuto a versare all'azienda il rimborso spese che sarà versato al lavoratore interessato. Tale rimborso è pari alla differenza tra l'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale e la retribuzione relativa al livello corrispondente alla mansione svolta dal lavoratore.

Il lavoratore in comando resta a tutti gli effetti alle dipendenze dell'azienda e continua a percepire, se dovuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale.

L'articolo 1, al comma 6, concede inoltre ai lavoratori la possibilità di usufruire del comando presso gli enti parco nazionali o presso gli enti parchi naturali regionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per lo svolgimento delle attività previste da detta legge.

L'articolo 2 permette inoltre l'utilizzo anche dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

All'articolo 3 si prevede l'istituzione presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego di appositi elenchi nei quali iscrivere i lavoratori disponibili al comando presso le amministrazioni e gli enti pubblici.

L'articolo 4 garantisce ai lavoratori che partecipano alle attività di cui alla presente proposta di legge l'acquisizione di un punteggio utile ai fini della partecipazione a concorsi presso la pubblica amministrazione.

L'articolo 5 fissa l'istituzione presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAP) di appositi uffici informativi.

L'articolo 6 attribuisce il compito alle sezioni circoscrizionali per l'impiego di sottoporre i lavoratori iscritti alle liste di mobilità ad un colloquio finalizzato alla ricollocazione al lavoro. Nello stesso articolo, insieme alle agenzie regionali per l'impiego, le sezioni circoscrizionali per l'impiego predispongono, in collaborazione

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

con le regioni, i progetti mirati al reinserimento. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego sono tenuti annualmente a relazionare sulla loro attività al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'articolo 8 si stabilisce la presentazione annuale da parte del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale al Parlamento ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di una relazione sull'utilizzo della cassa integrazione straordinaria e dell'indennità di mobilità e sulle iniziative realizzate nelle varie regioni per la ricollocazione dei lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, possono essere comandati dall'impresa dalla quale dipendono, previo accordo sindacale e sulla base della loro volontaria adesione a svolgere attività temporanea per lavori socialmente utili o per coprire carenze di organico presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprese le loro sedi periferiche, le province ed i comuni.

2. Le regioni promuovono incontri tra le organizzazioni sindacali confederali, dei datori di lavoro e dei lavoratori, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, e le agenzie regionali per l'impiego, nonché le rappresentanze sindacali dei luoghi di lavoro interessati, al fine di favorire il raggiungimento degli accordi.

3. L'ente pubblico o l'amministrazione che utilizzano i lavoratori sono tenuti a versare all'azienda di provenienza dei lavoratori medesimi una somma, a titolo di rimborso spese, pari alla differenza tra l'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale e la retribuzione relativa al livello corrispondente alla mansione svolta che viene erogata ai lavoratori interessati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge.

4. Il lavoratore comandato presso amministrazioni pubbliche resta a tutti gli effetti alle dipendenze dell'azienda che lo ha posto in cassa integrazione guadagni straordinaria.

5. I lavoratori di cui al comma 1, utilizzati secondo le modalità ivi previste, continuano a percepire durante tale periodo, se dovuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale.

6. I lavoratori di cui al comma 1 possono altresì essere comandati, con le modalità previste dallo stesso comma 1 del presente articolo, presso gli Enti parco nazionale o presso gli Enti parco naturale regionale, istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

ART. 2.

1. Alle attività di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere adibiti anche i lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che è tenuto a corrisponderlo ai lavoratori interessati, unitamente alla indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ART. 3.

1. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono istituiti appositi elenchi nei quali sono iscritti i lavoratori che intendono essere impiegati presso le amministrazioni e gli enti pubblici con le modalità di cui all'articolo 1.

2. L'avviamento alle attività di cui all'articolo 1 della presente legge è disposto dalla commissione circoscrizionale per l'impiego con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. La sezione circoscrizionale per l'impiego è tenuta a richiedere per iscritto l'adesione volontaria del lavoratore interessato.

ART. 4.

1. I lavoratori adibiti alle attività di cui all'articolo 1 acquisiscono, per ogni semestre di attività, un punteggio utile ai fini della partecipazione a concorsi presso la pubblica amministrazione.

ART. 5.

1. Ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza degli atti pubblici, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono istituiti presso le sedi centrali e periferiche dell'INPS, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, presso il Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI), presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, e presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende pubbliche (INP-DAI) appositi uffici informativi per fornire informazioni sullo stato di avanzamento delle istanze di concessione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità, di contratti di solidarietà, delle aziende poste in commissariamento ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

ART. 6.

1. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità, le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre ai loro dati anagrafici e professionali, anche notizie sulla disponibilità e sulle aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

2. Le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e le agenzie regionali per l'impiego, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione predispongono una rela-

zione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

ART. 7.

1. Sono fatte salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia di pubblico impiego, e restano altresì in vigore le norme di attuazione, le disposizioni in materia di bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

ART. 8.

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento ed al CNEL una relazione sull'utilizzo del trattamento straordinario di integrazione salariale, della indennità di mobilità, sull'andamento delle liste di mobilità, ivi comprese le iniziative messe in atto nelle varie regioni anche dalle agenzie per l'impiego per promuovere la ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.